



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

N. 281

- Vista la legge 30.11.1989, n.398 recante “Norme in materia di borse di studio universitarie”;
- Visto lo Statuto della SISSA, emanato con D.D. n.12/AG dd 07.02.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 15.03.2001, ed in particolare l’art.19;
- Visto il D.D. n.158 dd 12.07.2007, con il quale è stato emanato, con modificazioni, il “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca di Post-Dottorato”;
- Vista la deliberazione assunta dal Senato della Scuola il 28 settembre 2010 con la quale è stata recepita la proposta di modifica al citato Regolamento;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;

DECRETA

**Articolo 1**

L’art.4 del “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca di Post-Dottorato” intitolato: *Commissioni giudicatrici e criteri di valutazione* è modificato come segue:

Per ciascun Settore sarà costituita, con Decreto del Direttore, una Commissione giudicatrice composta da tre membri scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati e presieduta da un professore di prima fascia della Scuola. Su proposta del Consiglio del Settore, possono far parte della Commissione giudicatrice, in qualità di membri, i ricercatori a tempo indeterminato di enti nazionali di ricerca afferenti al Settore interessato.

Il concorso è per titoli scientifici. La Commissione esprime preliminarmente un giudizio sull’attinenza del programma di ricerca proposto dal candidato con le attività svolte nel Settore o con le attività che il Settore intende sviluppare.

Il giudizio della Commissione verterà sulla produzione scientifica del candidato e sulla congruenza delle attività del candidato con la linea di ricerca oggetto del bando. Il giudizio di merito della Commissione giudicatrice è insindacabile.

**Articolo 2**

Il “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca di Post-Dottorato” allegato al presente Decreto sostituisce il precedente, emanato con modificazioni, con proprio Decreto n.158 dd 12.07.2007.

**Articolo 3**

Del presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante affissione agli albi e pubblicazione sul sito web della SISSA.

Trieste,

8 - OTT 2010

IL DIRETTORE  
prof. Stefano Fantoni



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO (L. 398/89)**

### **Art. 1**

#### **Finalità**

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste conferisce borse di studio di durata non superiore ai due anni a studiosi italiani e stranieri in possesso del titolo di Dottore di ricerca, Ph.D o di analoga qualificazione accademica, conseguito in Italia o all'estero per programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nei Settori della Scuola.

### **Art. 2**

#### **Requisiti generali di ammissione**

I candidati, per poter essere ammessi alla selezione devono possedere i seguenti requisiti:

- Diploma di Dottore di ricerca, Ph.D o di analoga qualificazione accademica, conseguito presso Università italiane o Istituzioni Universitarie straniere. Sono ammessi al concorso anche i candidati che, pur non avendo ancora conseguito il titolo di Dottore di ricerca, Ph.D o analoga qualificazione accademica, dichiarino di poterlo conseguire prima della data di decorrenza della borsa di studio. L'avvenuto conseguimento del titolo dovrà comunque essere certificato entro 15 giorni dalla presa di servizio.
- Età non superiore ai 37 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
- Non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo erogata ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 398 del 30/11/1989.
- Reddito personale complessivo annuo lordo nella misura prevista dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministero del Tesoro in materia, ovvero non superiore a Euro 7.746,85, derivante da redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli di natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva. Il reddito di riferimento corrisponde a quello dell'anno solare di prevalente utilizzazione della borsa.

### **Art. 3**

#### **Finanziamento delle borse**

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA, tenuto conto dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, su proposta del Senato della Scuola, determina l'ammontare delle borse, il numero, e i Settori presso i quali le borse saranno usufruite.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

#### Art. 4

##### **Commissioni giudicatrici e criteri di valutazione**

Per ciascun Settore sarà costituita, con Decreto del Direttore, una Commissione giudicatrice composta da tre membri scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati e presieduta da un professore di prima fascia della Scuola. Su proposta del Consiglio del Settore, possono far parte della Commissione giudicatrice, in qualità di membri, i ricercatori a tempo indeterminato di enti nazionali di ricerca afferenti al Settore interessato.

Il concorso è per titoli scientifici. La Commissione esprime preliminarmente un giudizio sull'attinenza del programma di ricerca proposto dal candidato con le attività svolte nel Settore o con le attività che il Settore intende sviluppare.

Il giudizio della Commissione verterà sulla produzione scientifica del candidato e sulla congruenza delle attività del candidato con la linea di ricerca oggetto del bando. Il giudizio di merito della Commissione giudicatrice è insindacabile.

#### Art. 5

##### **Modalità di conferimento delle borse di studio**

Le borse saranno conferite con decreto del Direttore, sulla base della graduatoria di merito formulata dalle commissioni giudicatrici, a coloro che si trovino nelle condizioni di reddito stabilite dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'art. 2.

Ai vincitori verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio anche via e-mail o via fax. Essi dovranno, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa, confermare o meno l'accettazione della borsa di studio; dovranno inoltre presentare, ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti, entro il termine di 15 giorni dalla presa di servizio, i seguenti documenti:

- a) autocertificazione attestante la nascita, la cittadinanza e la residenza o contestuale esibizione di un documento di identità in corso di validità;
- b) autocertificazione o produzione del certificato dal quale risulti il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, Ph.D o di analoga qualificazione accademica, conseguito in Italia o all'estero (saranno accettati i certificati presentati anche in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo)
- c) fotocopia del codice fiscale rilasciato in Italia;
- d) autocertificazione attestante il reddito personale complessivo lordo riferito al periodo di imposta coincidente con l'anno solare di prevalente utilizzazione della borsa di studio;

L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio la veridicità delle autocertificazioni.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea, per i quali l'autocertificazione non ha valore giuridico, dovranno produrre, entro lo stesso termine, la traduzione ufficiale in italiano, inglese francese, tedesco o spagnolo di quei documenti che sono stati rilasciati nel loro paese di origine.

In caso di rinuncia degli aventi diritto subentreranno altrettanti idonei, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti di cui al successivo art. 12.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

## **Art. 6**

### **Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative**

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

La borsa di studio post dottorato è incompatibile con le seguenti posizioni:

- iscrizione a scuole di specializzazione
- iscrizione a corsi di dottorato di ricerca
- fruizione di assegni di ricerca
- titolarità di corsi ufficiali di insegnamento in corsi di laurea, scuole di specializzazione e master
- rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con la borsa di studio post dottorato soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Settore presso cui l'attività di ricerca di post dottorato viene svolta.

Ai dipendenti pubblici che usufruiscono delle borse di studio di cui al presente bando, è data la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, come previsto dall'art. 2 della Legge n. 176 del 13/08/1981. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

## **Art. 7**

### **Decorrenza delle borse**

L'inizio dell'attività di ricerca dovrà avvenire entro i termini previsti dal bando, sulla base delle esigenze dei singoli Settori e delle disponibilità di bilancio.

## **Art. 8**

### **Erogazione delle borse**

Le borse saranno corrisposte in rate mensili posticipate di pari importo. La prima rata sarà erogata previa dichiarazione del Coordinatore del Settore attestante l'inizio dell'attività del borsista.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

## **Art. 9**

### **Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

La Scuola si riserva di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni detraendone il premio annuale dall'importo della borsa.

## **Art. 10**

### **Conferma delle borse**

Al termine del primo anno i borsisti presenteranno al Coordinatore del Settore presso il quale svolgono la loro attività una particolareggiata relazione sulle ricerche svolte. Spetta al Consiglio di Settore, su proposta del Coordinatore la conferma per l'anno successivo.

Per poter usufruire della borsa di studio anche nel secondo anno, l'interessato dovrà mantenere il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.

Allo scadere del secondo anno, le borse non potranno in nessun caso essere rinnovate.

## **Art. 11**

### **Obblighi dei borsisti**

I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti dal Settore di competenza, pena la decadenza della borsa.

I borsisti possono partecipare, previa autorizzazione del Coordinatore di Settore, a progetti di ricerca svolti anche all'estero presso Enti di ricerca ed Università.

## **Art. 12**

### **Bando e diffusione**

La SISSA emanerà annualmente il bando di concorso per il conferimento di borse di studio per l'attività di ricerca post-dottorato di cui al presente regolamento, nel numero e per l'importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato della Scuola.

Nel bando saranno indicate le date di validità delle graduatorie degli idonei da utilizzarsi in caso di rinuncia dei vincitori.

A tale bando sarà data la massima diffusione presso le istituzioni scientifiche in Italia e all'estero.